

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La CTR di Napoli ha respinto l'appello dell'Agenzia -appello proposto contro la sentenza n. 498/06/2009 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del contribuente C.B.M. - ed ha così sostanzialmente annullato l'avviso di accertamento (per IRPEF ed Addizionali anno 2003) di maggiori redditi da partecipazione in società di capitali (tale "BMC srl) di cui la contribuente risultava essere stata socia al 10%, accertamento adottato sulla premessa che fosse da presumersi la distribuzione alla C. dei maggiori redditi accertati in capo alla predetta società, attesa la ristretta base sociale di cui quest'ultima si componeva.

La predetta CTR ha evidenziato che "in presenza di una sentenza di 2° grado che annulla la pretesa erariale a carico della società partecipata BMC srl, è venuto meno ogni presupposto che possa giustificare la pretesa di maggior reddito nei confronti della contribuente, atteso che l'azione impositiva nei confronti dei soci è subordinata alla definitività dell'accertato reddito di impresa.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La contribuente non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Infatti, con il secondo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell'art. 295 c.p.c.) la ricorrente Agenzia assume che la semplice circostanza dell'esistenza di una sentenza (non definitiva) concernente la validità del provvedimento presupposto di accertamento nei confronti della società partecipata non può costituire ragione sufficiente per l'adozione della pronuncia nei confronti della socia partecipante, sicché il giudicante avrebbe dovuto sospendere la pronuncia sulla questione pregiudicata, in attesa che fosse passata in giudicato la pronuncia relativa alla questione pregiudicante.

Il motivo appare fondato, e se ne propone l'accoglimento (con assorbimento del successivo motivo).

Premesso che è costante l'indirizzo giurisprudenziale che esclude che si possa ravvisare (nella specie di causa) un necessario litisconsorzio tra soci e società (per tutte, si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 426 del 10/01/2013), sicchè deve senz'altro disattendersi l'invito che la parte ricorrente formula, con il primo motivo, al rilievo della asserita ragione di nullità della sentenza, appare invece sicuramente fondata la seconda ragione di doglianza, alla luce del costante indirizzo di codesta Corte in materia di necessaria sospensione del processo pregiudicato.

Di recente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2214 del 31/01/2011 ha insegnato che: "L'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, nella specie riferito ad utili extracontabili - costituisce un indispensabile antecedente logico- giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1" (negli stessi termini Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1865 del 08/02/2012 e, con percorso logico assimilabile, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24049 del 16/11/2011). E perciò, il disposto della norma valorizzata dalla parte ricorrente, come dianzi menzionata, avrebbe dovuto impedire al giudicante di pronunciarsi prima che fosse passata in giudicato la sentenza relativa alla questione pregiudicante.

Consegue da ciò che la sentenza impugnata -che non si è attenuta a detti principi-meriti cassazione con conseguente rimessione della decisione al giudice del merito affinché torni a provvedere sulle questioni oggetto dell'appello, una volta decisa definitivamente la questione pregiudicante.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 luglio 2014.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa con cui ha richiesto la trattazione congiunta con il fascicolo R.G. n. 14709/2011 di questa Corte (relativo alla trattazione della controversia societaria), il quale tuttavia non è da riunire, essendo relativo a questione che è pregiudiziale in senso logico e che - perciò stesso - non può essere decisa in una con la presente ma prima della presente;

che necessita provvedere all'esame anche del primo motivo di impugnazione (perchè preliminare e perciò stesso non assorbibile dall'accoglimento dei motivi posteriori), il quale si manifesta infondato, non essendovi ragione alcuna di litisconsorzio necessario tra le controversie dianzi menzionate, siccome relative ad accertamenti autonomi e differenziati per presupposti e conseguenze obbligatorie, sì che l'esito di una può solo indirettamente influire sull'esito dell'altra (con effetto di giudicato "riflesso"), senza che vi sia luogo a supporre che le sentenze distinte ed autonome sulle differenti controversie possano risultare "inutiliter datae" se separatamente pronunciata nei confronti di ciascuna delle anzidette parti;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo motivo, con conseguente rinvio al giudice del merito;

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo, assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.